

Art.48.(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 48.(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

Documenti collegati:

[applicabilità \(o meno\) delle disposizioni sul tirocinio per l'accesso alla professione forense](#)

L'Unione Lombarda degli Ordini forensi formula una serie di quesiti relativi all'immediata applicabilità (o meno) delle disposizioni sul tirocinio per l'accesso alla professione forense, contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247. La risposta ai quesiti è negativa.L'art. 48 della nuova legge

fine
